

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 02/05/2023 Protocollo N° 232756 Class: 6920012 Fasc.

Allegati N°

Oggetto: **Aggiornamenti legislativi in materia di riproduzione animale.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle AULSS

Ai referenti AULSS per la riproduzione animale

e, p.c.,

Alla Direzione Agroalimentare
- Ufficio riproduzione animale e biodiversità
in agricoltura -

Con la presente si informano le SS.LL. in merito agli aggiornamenti normativi in materia di riproduzione animale, apportati dai nuovi regolamenti comunitari in materia di Sanità Animale (Reg UE 2016/429 e Regg. delegati e di esecuzione) e conseguenti D.Lgs di applicazione nazionale (n. 134 e n. 136 del 5/08/2022).

Il **Reg (UE) 2016/429** ("Animal Health Law") prevede, tra le altre cose, misure generali in materia di sanità animale, registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, movimenti e tracciabilità del materiale germinale, abrogando, con i conseguenti e succitati Decreti Legislativi, la precedente normativa in materia.

Le movimentazioni di materiale germinale verso altri Stati membri e all'interno di ciascuno Stato membro sono regolamentate, rispettivamente, dal **Reg (UE) 2020/686** e dal **Reg (UE) 2020/689**.

Sul territorio nazionale, il **D.Lgs. n. 134/2022** (in materia di identificazione e registrazione, I&R) identifica nelle AULSS i soggetti competenti sia per la registrazione degli operatori degli stabilimenti in cui è detenuto materiale germinale, sia per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini che effettuano scambi intracomunitari, in conformità ai citati Regg. (UE) n. 2020/686 e 2020/689.

In particolare, ai sensi del Reg (UE) 2020/686, gli stabilimenti che trattano materiale germinale che sono soggetti a riconoscimento sono i seguenti:

- 1) Centro di raccolta dello sperma: lo stabilimento in cui lo sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini è raccolto, trasformato e immagazzinato;
- 2) Gruppo di raccolta di embrioni: il gruppo di professionisti o la struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- 3) Gruppo di produzione di embrioni: il gruppo di professionisti o la struttura sottoposti al controllo di un veterinario del gruppo, competente per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di ovociti e la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni di bovini, suini, ovini, caprini o equini;
- 4) Stabilimento di trasformazione di materiale germinale: lo stabilimento in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono trasformati e immagazzinati;
- 5) Centro di stoccaggio di materiale germinale: lo stabilimento in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni freschi, refrigerati o congelati di bovini, suini, ovini, caprini o equini sono immagazzinati.

Per tutti i casi sopra riportati, si ribadisce che il riconoscimento è richiesto solo ai fini della movimentazione di partite di materiale germinale verso altri Stati membri.

Nel Manuale Operativo per la gestione del sistema I&R, di prossima pubblicazione con decreto ministeriale, saranno riportate le istruzioni operative ai fini della registrazione e del riconoscimento (anche) degli stabilimenti in oggetto.

Per quanto concerne i controlli veterinari sulle strutture in oggetto, fatto salvo quanto indicato dal Reg (UE) 2017/625 e dal D.Lgs. 134/2022 per quanto concerne gli aspetti di I&R, si evidenzia che ai sensi del **Reg (UE) 2022/160**, art. 4, ogni anno le autorità competenti devono effettuare controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sul materiale germinale e sulle condizioni in cui tale materiale è prodotto nei seguenti tipi di stabilimenti riconosciuti:

- a) almeno due volte ogni anno civile nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini;
- b) almeno una volta ogni anno civile:
 - i) nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini;
 - ii) nei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni;
 - iii) negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;
 - iv) nei centri di stoccaggio di materiale germinale.

Da ultimo, si informa che l'elenco di tutti gli stabilimenti riconosciuti in Italia ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di sanità animale è pubblicato sul sito www.vetinfo.it, alla sezione "regolamento (UE) 2016429 – registri a disposizione della Commissione".

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Serena Munaretto
Tel. 041/2791305 - e-mail: serena.munaretto@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it